

GARA PER PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS DI CLASSE 1, ALLESTITI PER SERVIZIO URBANO, A QUATTRO PORTE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17,50 METRI E 18,75 METRI (URBANO AUTOSNODATO), CON MOTORIZZAZIONE DIESEL EURO VI O SUPERIORE, CON POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DEL SESTO QUINTO DELLA FORNITURA E PERTANTO DI ALTRI N. 2 MEZZI

## RISPOSTA QUESITI N. 2

### RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

#### CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico a quanto riportato al punto 2.9 del Capitolato Speciale, "Penalità per fermo tecnico", si chiede di chiarire se il conteggio per l'applicazione della penale giornaliera di 150 € parta dopo il 5° giorno di fermo o dopo il 10°.

#### Risposta:

L'applicazione della penale giornaliera parte dopo il 5° giorno.

Il punto 2.9 del Capitolato Speciale è, infatti, da intendersi sostituito come segue:

*2.9 – Penalità per fermo tecnico. Durante il periodo di garanzia ogni fermo tecnico di durata superiore a 5 giorni lavorativi, esclusi i sinistri, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di 150 euro a carico del fornitore, a partire dal quinto giorno dopo la data di comunicazione del fermo tecnico.*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(ing. Luciano Spaggiari)



Parma, 10/11/2015